CV.

TORNATA DI DOMENICA 30 GIUGNO 1889

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il presidente comunica una lettera del deputato Turi, con la quale dà la sua dimissione dall'ufficio di deputato per ragioni di possibili incompatibilità — I deputati Della Rocca e Sola dolgonsi che per le ragioni indicate dall'onorevole Turi, egli sia costretto a chiedere le dimissioni — Il presidente dà atto delle dimissioni chieste dall'onorevole Turi, e dichiara vacante un seggio nel 1° collegio di Napoli. = Il deputato Tondi presenta la relazione sul disegno di legge per la revisione della tassa sui fabbricati. = Il deputato De Riseis, questore, presenta il bilancio delle spese interne della Camera. = Il deputato Chiala interroga l'onorevole ministro dei lavori pubblici intorno alla portata delle dichiarazioni da lui fatte nella seduta di ieri, rispetto al traforo del Sempione — Risposta del ministro dei lavori pubblici. = Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale — Parlano i deputati Borgatta, Lazzaro, Bonasi, Cambray Digny, Trompeo, Penserini, Marcora ed il presidente del Consiglio. = Discutendosi il disegno di legge per estendere agli agenti diplomatici e consolari le leggi 11 ottobre 1863 e 14 luglio 1887 parlano i deputati Papadopoli, Di Belmonte ed il ministro degli affari esteri. = Senza discussione approvansi i disegni di legge: Per rendere esecutiva una dichiarazione aggiuntiva alla convenzione antifillosserica di Berna; Per concessione della naturalità italiana ai signori Alberto ed Edoardo fratelli Amman; Per concedere alla provincia di Bari la facoltà di eccedere il limite legale della sovrimposta; Per la tutela dei monumenti nella zona meridionale di Roma; ed il disegno di legge relativo all'impresa Loporto.*

La seduta comincia alle 2.15 pomeridiane.

Fortunato, *segretario,* dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto per le

Petizioni.

4537. Alfonso Colondre da Messina chiede di essere indennizzato dei gravi danni subiti nella insurrezione di Sicilia del 1848.

Presidente. L'onorevole Reale ha facoltà di parlare.

Reale. Chiedo che la petizione della quale è stato letto il sunto sia dichiarata d'urgenza.

(*L'urgenza è ammessa*).

Dimissioni del deputato Turi.

Presidente. Dall'onorevole Turi è pervenuta la seguente lettera:

" Onorevole signor Presidente

" Pervenuto ad un punto della mia carriera militare in cui la legge sulle incompatibilità ar-

lamentari può riuscire di ostacolo a proseguire nella carriera intrapresa, mi veggo nella necessità di dimettermi dall'alto ufficio di deputato.

" Non è senza grave dolore che debbo separarmi da questa altissima rappresentanza, e dai miei elettori; ma tra i miei doveri di soldato e quelli di rappresentante della Nazione, a me che sin dai più verdi anni mi consacrai alla carriera delle armi, la scelta si presenta inesorabile.

" Colgo questa occasione, egregio signor Presidente, di ringraziare lei ed i miei colleghi della benevolenza accordatami, che in tutti i tempi me ne resterà vivissima e grata memoria.

" *Di Lei devotissimo*
" C. Turi, *deputato.* "

L'onorevole Della Rocca ha facoltà di parlare.

Della Rocca. A me dispiace che le ragioni, addotte dall'onorevole Turi, lo mettano nella necessità di dimettersi dall'ufficio di deputato, nel quale disimpegno egli ha reso utili ed onesti servigi.

Avrei proposto naturalmente di non prendere atto delle sue dimissioni, e di concedergli invece un congedo, se questa mia proposta non avesse incontrato l'ostacolo dei motivi che egli ha esposto nella lettera che è stata letta. Perciò non posso che esprimere il mio rincrescimento che la Camera debba prendere atto delle dimissioni dell'onorevole Turi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sola.

Sola. Ho chiesto di parlare quando lo ha domandato pure l'onorevole Della Rocca, perchè, conoscendo la gentilezza del suo animo, e sapendo che egli è, al pari di me, amico personale e ammiratore dell'onorevole Turi, temeva che proponesse di non accettare queste dimissioni e di accordargli invece un congedo; ma vedendo che egli è informato dell'impossibilità che vi sarebbe, per esso, in tal caso, di un avanzamento diverso da quello dell'anzianità, a cagione delle incompatibilità parlamentari, così non mi resta che associarmi alle sue parole.

Presidente. Do atto all'onorevole Turi delle sue dimissioni, e dichiaro vacante un seggio nel primo collegio di Napoli.

Presentazione di relazioni.

Presidente. Onorevole Tondi, la invito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Tondi. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Revisione generale della tassa sui redditi dei fabbricati.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Onorevole De Riseis, la invito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

De Riseis. Mi onoro di presentare alla Camera il bilancio delle spese interne della Camera dei deputati.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Svolgimento d'una interrogazione del deputato Chiala.

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

Finali, *ministro dei lavori pubblici.* Ieri fu annunziata alla Camera un'interrogazione dell'onorevole Chiala; ed io mi son recato appositamente qui per rispondere, se possibile, in principio di seduta.

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pubblici dichiara di esser pronto a rispondere all'interrogazione presentata ieri dall'onorevole Chiala.

L'onorevole Chiala, è disposto a svolgerla?

Chiala. Sì, onorevolissimo presidente.

Presidente. Non essendovi obiezioni, do facoltà all'onorevole Chiala di svolgere la seguente interrogazione:

" Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici intorno alla portata delle dichiarazioni da lui fatte nella seduta di ieri, rispetto al traforo del Sempione. "

Chiala. Le dichiarazioni dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, rispetto al traforo del Sempione, fatte nella seduta di ier l'altro, in risposta all'onorevole Ferrari, hanno un aspetto di tale gravità che non parrà cosa strana se uno dei rappresentanti delle provincie, che rimarrebbero danneggiate, ove quel traforo si compiesse, sente l'obbligo di chiedere qualche dilucidazione all'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Le dichiarazioni dell'onorevole ministro, se ben rammento, furono queste:

I commissari italiani, inviati a Berna, hanno avuto precise istruzioni di non iniziare trattative per il valico del Sempione, se non si ammetterà che lo sbocco meridionale debba essere sul territorio italiano, e se il tracciato della galleria non sarà tale da rispondere agl' interessi commerciali d'Italia.

L'onorevole ministro aggiungeva che se i suoi

predecessori erano stati prudenti, egli sarebbe stato prudentissimo.

Per verità, parmi che finora qualcuno de'suoi predecessori sia stato più prudente di lui: citerò in particolar modo l' onorevole Genala, il quale invitato più volte dal Governo svizzero ad entrare in trattative pel traforo del Sempione, spinse la prudenza al punto da non volere accettare discussioni in proposito se, *prima*, non fosse stato definito che lo sbocco meridionale dovesse essere sul territorio italiano; mentre che l'attuale ministro dei lavori pubblici acconsentì a mandare commissari italiani prima di avere avuto in proposito una dichiarazione formale dal Governo svizzero.

Tornando alle dichiarazioni fatte ieri l'altro dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, ripeto che esse hanno un carattere di gravità; e in vero, poniamo che il Governo svizzero acconsenta alla condizione posta dal Governo italiano, non ne segue forse che la questione dei varî valichi alpini, che si volle sempre mantenere impregiudicata, sarebbe per ciò stesso pregiudicata?

Ora a tal proposito permetta la Camera alcune brevissime avvertenze.

Negli anni passati, quando la situazione finanziaria appariva meno grave di quello che è oggi, mentre in Lombardia si pensava ai valichi dello Spluga e del Sempione, in Piemonte si pensava ai valichi del Gran San Bernardo e del Monte Bianco, appunto perchè, come avvertiva l'onorevole Cadolini in questa Camera il 7 febbraio del 1887, questi ultimi avrebbero servito agli interessi di tutte le provincie dell'Alta Italia, mentre che quello del Sempione non avrebbe offerto alcun beneficio alla parte occidentale del Piemonte.

E precisamente nella seduta del 7 febbraio 1887, che ho menzionato, l'onorevole Genala, allora ministro, interrogato dall'onorevole Cadolini sul valico del Sempione, rispose, con molta prudenza, essere quello *uno*, ma non *l'unico* dei passi che si desideravano; e si limitò a dire che il Governo, prima di pronunziarsi, avrebbe raccolto tutti gli elementi, onde fare i necessari confronti; sia per determinare il grado di utilità della linea, sia per statuire che essa avesse lo sbocco sul territorio italiano, e non già, come è avvenuto per il Gottardo, su territorio straniero.

E l'onorevole Cadolini riconobbe egli stesso l'opportunità della riserva usata dal ministro Genala, trattandosi di una questione molto delicata.

Alcuni mesi dopo, il 1° dicembre 1887, l'ex-ministro Saracco fece dichiarazioni ancora più precise dell'onorevole Genala. Interpellato dagli onorevoli Francesco Cucchi e Compans, sullo stesso argomento, l'onorevole Saracco rispose:

" Non abbiamo mai avuto occasione di esprimere predilezione per l'uno piuttostochè per l'altro traforo, e ci siamo sempre guardati dal prendere verun impegno che potesse vincolare il Governo ed il Parlamento...

" Noi non intendiamo di prendere alcun impegno senza maturo consiglio.

" D'altronde le condizioni della finanza sono tali, che dobbiamo andare molto a rilento prima di prendere nuovi impegni per altri valichi alpini.

" Oggi la situazione è assai peggiore di quanto io credeva fosse sei mesi or sono. "

Coerentemente a queste dichiarazioni, il Consiglio dei ministri, se si deve aggiustare fede a informazioni mandate da Roma al *Times*, pigliò ad esame, non rammento se in questo o nel decorso anno, la questione riguardante il traforo del Sempione, e deliberò a maggioranza di voti che niuna risoluzione si dovesse prendere in proposito; tanto più dopo che la situazione finanziaria s'era riaggravata dopo il dicembre 1887.

E per verità non si saprebbe comprendere come in presenza di tale situazione, e visto che la sola spesa delle rampe d'accesso al Sempione, come disse pochi giorni sono, in Senato, il ministro dei lavori pubblici, oltrepasserebbe i 40 milioni, *salvo l'esattezza* (sono precise sue parole) *ognora problematica in materia ferroviaria*, non si saprebbe comprendere, dico, che il Governo volesse impegnarsi a cuore leggiero in ispese così enormi.

Concludo esprimendo la speranza che siano infondati i timori che nell'animo di molti hanno fatto sorgere le dichiarazioni dell'onorevole ministro dei lavori pubblici nella tornata di ieri l'altro, dalle quali si potrebbe e dovrebbe arguire che la questione dei diversi valichi alpini sia stata in questi ultimi tempi pregiudicata, o possa esserlo fra breve, a favore del Sempione, malgrado le promesse ripetute dal Governo che essa non sarebbe stata risolta se non dopo i più maturi e i più larghi studi comparativi, e quando le condizioni della pubblica finanza l'avrebbero consentito.

Il ministro Finali meglio di tutti sa che in Piemonte noi siamo educati alla scuola dell'abnegazione. Certo egli ricorda il generale La Marmora che, capo del Gabinetto formatosi nel 1864, risolse la quistione del Gottardo, sebbene non ignorasse quanto danno ne avrebbe patito la regione a cui egli apparteneva. Noi ci rassegneremo, ove occorra, anche al sacrificio dei valichi del Monte Bianco e del Gran San Bernardo che ci stanno grandemente a cuore; ma ciò che chiediamo e

che abbiamo ragione di chiedere, è che questioni di così alto interesse non siano risolute che dopo i più profondi e i più maturi studii, e non per sorpresa; come sarebbe oggi precisamente per il valico del Sempione, se dopo la promessa ripetutamente fatta in Parlamento che tale questione sarebbe rimasta impregiudicata per le ragioni che ho esposte, la si pregiudicasse ora con impegni che avessero a prendere i commissari italiani a Berna.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Finali, *ministro dei lavori pubblici.* Come ha ricordato l'onorevole Chiala, su questo argomento, il quale ha una grave importanza finanziaria e commerciale, alcuni giorni fa fui interpellato nel Senato dal senatore Pacchiotti.

L'onorevole Chiala ha pure ricordato sommariamente la mia risposta. In essa oltre all'accenno che feci alla forte spesa che occorrerebbe per fare il raccordamento del valico del Sempione a Domodossola, accennai anche a quella pur grave che sarebbe occorsa per raccordare poi la linea dell'Ossola alle ferrovie Lombarde; e aggiunsi che quando per avventura il Governo, dopo un esame della questione fatto con criteri assoluti e comparativi, si fosse deliberato per il Sempione, non potesse, a mio avviso, trascurare di provvedere agli interessi di Torino e dell'alto Piemonte; anzi accennai che per provvedere a questi bisogni sarebbero occorsi circa altri 20 milioni. Aggiunsi, rispondendo all'onorevole Pacchiotti, e ripeto ora all'onorevole Chiala, che io non sono punto entusiasta di un nuovo valico alpino, poichè ne abbiamo già parecchi che a grande spesa ci hanno procurato non intera soddisfazione, anzi qualche delusione; e che non sono entusiasta del valico del Sempione in ispecie.

Ma perchè, mi si dice, avete mandato una Commissione? Per trattare, per discorrere, (piuttostochè per trattare) su questo argomento. Ma pare che l'onorevole Chiala ignori il precedente, senza del quale forse l'attuale Commissione non sarebbe stata mandata.

Nell'anno 1887 si tenne una conferenza in Svizzera, nella quale era un delegato governativo italiano, che firmò uno speciale protocollo. Nè quel delegato lo mandai io. Dopo questo precedente, era egli possibile dichiarare di non voler neppur discorrere di questo argomento?

Pareva a me, pareva al Governo che siffatta risoluzione avrebbe assunto un carattere di gravità singolare e quasi di ostilità; mentre noi abbiamo con la Svizzera anche una questione finanziaria da trattare, col desiderio di risolverla nel modo più conveniente agl'interessi italiani.

L'aver mandato oggi una Commissione non è un fatto nuovo, bensì è continuazione di un fatto precedente. Credo poi che la mia proposizione, che se i miei predecessori furono prudenti, io sarò prudentissimo, sia giustificata dal fatto che io dichiarai ier l'altro; cioè che mentre si era accettato in massima un progetto, il Ministero attuale lo scartava.

Ora, quest'invio vuol egli dire che si sia determinati a concorrere alla spesa di un nuovo valico alpino? E a preferire il valico del Sempione a qualunque altro? Non esito a rispondere che no. Prescindendo dalla questione del tracciato, vi sono questioni di alta importanza, e commerciali e finanziarie, sulle quali il Governo dovrà deliberare, prima di dare alcun assenso.

Ma perchè, si insiste, avete mandato questa Commissione? La ragione principale l'ho detta. Posso aggiungere che, pel valico del Sempione, esistono parecchi progetti; che esisteva, in addietro, per la esecuzione una certa combinazione finanziaria; che non Società private, ma il Governo svizzero ci ha invitati a intervenire a quella conferenza; che una cospicua città nostra ha deliberato di concorrere nella spesa per somma ragguardevole, ed altra non meno cospicua espresse egual voto, che però non raggiunse il numero legale, voluto in queste cose dalla nuova legge comunale.

I nostri commissari poi hanno l'incarico di porre semplicemente la questione, direi, tecnica che accennai nella seduta d'ier l'altro. Ora questo non pregiudica punto, nè in modo assoluto, nè in modo comparativo, la questione del valico alpino.

Io non so se abbia sodisfatto l'onorevole Chiala. So che il regolamento non gli permette dichiararlo; ma i cenni che egli mi fa, mi dànno fiducia che egli, nell'animo suo, sia sodisfatto.

Presidente. Così è esaurita la interrogazione dell'onorevole Chiala.

Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge per modificazioni agli articoli 235 e 269 della legge comunale e provinciale, 10 febbraio 1889.

La Camera rammenta che l'articolo 1° fu approvato con un piccolo emendamento al paragrafo

quinto: con la aggiunta, cioè, delle parole: *e gli assessori.*

L'articolo 2° è rimasto soppresso, in seguito a questa aggiunta.

Ora siamo all'articolo 3° quale è proposto dalla Commissione:

" La Commissione straordinaria ed il commissario straordinario eletti in virtù dell'articolo 269 del testo unico suddetto, provvederanno, con nomine da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro, che pel fatto dello scioglimento dei Consigli siano decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richieda la qualità di consigliere.

" Le persone così nominate dureranno in carica fino a che non vengano regolarmente sostituite dai rispettivi Consigli. "

L'onorevole Bonasi nell'ultima seduta mattutina propose che in fine del primo capoverso si aggiungesse:

Salvo il disposto degli articoli 32 e 36 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882.

L'onorevole Torraca allo stesso articolo ha proposto di sostituire alle parole: *La Commissione straordinaria,* ecc. fino a *provvederanno,* le seguenti:

La Giunta provinciale amministrativa provvederà.

Identico emendamento è stato pure presentato dagli onorevoli: Cambray-Digny, Fortunato, Papadopoli, Vigoni, Rizzo, Chinaglia, Barsanti, Bobbio, Guglielmi e Quartieri. Prego ora la Commissione di esprimere la sua opinione su questi emendamenti.

Borgatta, *relatore.* La Commissione desidera anzitutto conoscere il parere del Governo.

Presidente. Sta bene. L'onorevole Lazzaro, che era inscritto, ha facoltà di parlare su questo articolo.

Lazzaro. (*Della Commissione*). Io mi era iscritto perchè intendevo dire le ragioni, per le quali non avrei potuto accettare questo articolo. Ma poichè è stato proposto tanto dall'onorevole Torraca quanto dall'onorevole Cambray-Digny, entrambi membri della Commissione, e da altri, un emendamento su cui potremo facilmente accordarci (e potrei quindi risparmiare alla Camera la noia di dover ascoltare un mio discorso in questo momento) così desidererei che l'onorevole presidente del Consiglio si compiacesse di dire la sua opinione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonasi.

Bonasi. Se il Governo e la Commissione dichiarassero di accettare l'emendamento proposto dagli onorevoli Torraca, Cambray-Digny, e da altri, non avrei difficoltà ad associarmivi, ritirando il mio.

Presidente. L'onorevole Cambray-Digny ha facoltà di parlare.

Cambray Digny. Io presentai nella seduta di venerdì insieme a vari colleghi un emendamento identico a quello che era stato presentato dall'onorevole Torraca, ma che per la assenza di lui non avrebbe potuto esser votato. Si tratta in sostanza di un temperamento, di una proposta, cioè, che senza essere così radicale come quello dell'onorevole Bonasi, modificherebbe la proposta ministeriale.

Io non credo di aver bisogno di sviluppare questo emendamento che si difende, direi, da sè stesso. Si tratta di trovare il modo di supplire a una vera lacuna della legge. Quelli incarichi per i quali la legge espressamente richiede la qualità di consiglieri comunali e provinciali restano vacanti quando i Consigli comunali e provinciali sono sciolti. Si tratta di determinare chi deve provvedere a questa vacanza.

All'onorevole Torraca, come a me e ad altri della Commissione, sembrò che dare alla Giunta amministrativa l'incarico di sostituire provvisoriamente ai consiglieri decaduti altre persone, fosse un sistema più conforme allo spirito delle leggi che hanno richiesto espressamente per quei tali uffici la qualità di consigliere comunale o provinciale. La Giunta amministrativa, essa pure elettiva in parte, sembrerebbe meglio indicata a nominare questi supplenti a uffici che sono essenzialmente elettivi.

Io non voglio dare a questo emendamento una importanza maggiore di quella che ha; e voterei la legge anche se la Camera lo respingesse; suppongo però che anche l'onorevole ministro non ritirerebbe certamente la legge se l'emendamento fosse dalla Camera accettato. Io credo che l'emendamento migliorerebbe la legge, e credo che ministro e Commissione potrebbero senz'altro accettarlo. Non aggiungo altro. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Crispi, *ministro dell'interno.* L'articolo 269 della legge comunale e provinciale, che si vuole ora modificare, si riferisce a due cose: primo al dover supplire la deputazione provinciale nel caso di scioglimento del Consiglio provinciale, ed al dover supplire la Giunta municipale nel caso di scioglimento del Consiglio comunale; e poi al dover dare alla Commissione straordinaria ed al

commissario straordinario le facoltà che hanno le Giunte e le deputazioni provinciali. Quindi in modo assoluto l'emendamento non si può accettare.

Ricorda la Camera, che l'articolo 2 del disegno ministeriale dice così:

" La Commissione straordinaria ed il commissario straordinario eletti in virtù dell'articolo 269 provvederanno, ecc. "

Ora non si provvede a tutto ciò unicamente col concorso della Giunta provinciale amministrativa.

Voi sapete meglio di me come procede il giudizio in fatto di revisione delle liste elettorali politiche. La Giunta forma la lista; gli elettori i quali si credono offesi ricorrono al Consiglio comunale, se la deliberazione della Giunta comunale loro non aggrada; poi vanno innanzi alla Commissione d'appello provinciale, e qualora la Commissione d'appello provinciale emetta qualche deliberazione contro la quale il cittadino che si crede offeso voglia ricorrere, si va alla Corte d'appello.

Dunque, stando al primo stadio, la Giunta amministrativa non può esercitare alcuna funzione. Essa non dovrebbe essere chiamata senonchè a nominare i membri elettivi della Commissione provinciale per gli appelli nella formazione delle liste elettorali politiche.

La Giunta provinciale amministrativa non potrebbe essere incaricata di tutte le nomine nei sette od otto uffici per le quali la Deputazione provinciale è incaricata. Non mi parrebbe regolare; cadremmo in un assurdo.

Sapete meglio di me che la nomina dei membri di quelle varie Commissioni è un atto di Governo; e la Giunta provinciale amministrativa è un corpo giurisdizionale.

Volete dare ad un magistrato, che esercita giurisdizione, l'esercizio di atti di Governo? Mi par troppo; avremmo una confusione di poteri. Quindi è che anzitutto l'articolo deve esser diversamente modificato; e poi se s'insiste sulla modificazione, si deve unicamente attribuire alla Giunta la nomina dei membri elettivi nella Commissione incaricata del giudizio dei ricorsi nelle liste elettorali politiche. Su questo mi pareva che si fondasse l'altro giorno la proposta dell'onorevole deputato Bonasi.

Io non risponderò alle cose dette dall'onorevole Bonasi in quella occasione, perchè mi pare che non ne valga la pena, una volta che il nostro onorevole collega dichiara di desistere dal suo emendamento.

Ora io credo che si potrebbe lasciare il primo paragrafo tale e quale e poi aggiungere:

" I tre commissari di cui all'articolo 32 della legge elettorale politica saranno nominati dalla Giunta provinciale amministrativa. "

Dichiaro poi, che non posso rinunziare all'articolo 3° da me proposto. Quando si stabiliscono tutte queste garanzie, può ammettersi anche l'articolo 3°.

Lazzaro. L'articolo 3° è inutile.

Crispi, *ministro dell'interno*. Non è inutile.

Bonasi. Dichiaro di accettare la proposta dell'onorevole ministro e quindi ritiro il mio emendamento.

Cambray Digny. La proposta che era stata fatta dall'onorevole Torraca e quindi ripresa da me ed altri deputati, non era per sostituire la Giunta provinciale amministrativa alla Commissione di appello per le liste politiche, era per conferire alla Giunta provinciale amministrativa la nomina provvisoria di quei tre membri della Commissione che unitamente al presidente del tribunale ed al prefetto debbono rivedere le liste e decidere sugli appelli. Ora domando all' onorevole ministro se egli non potrebbe accogliere questo concetto piuttosto che deferire, come mi sembra che egli proponga, alla Giunta provinciale amministrativa il diritto di decidere sugli appelli.

Crispi, *ministro dell'interno*. No, no, scusi; io mi sarò male spiegato, o l'onorevole Cambray-Digny mi avrà frainteso. Io ho detto il contrario. Io voglio limitare le attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa a quelle date dall'articolo 32 per la nomina dei consiglieri provinciali che debbono far parte della Commissione provinciale di appello.

Cambray-Digny. Allora siamo perfettamente di accordo.

Presidente. Dunque l'articolo 2° verrebbe così modificato. Il primo paragrafo rimarrebbe tal quale; e poi ne verrebbe un secondo proposto dall'onorevole presidente del Consiglio, in cui si direbbe:

" I tre commissari di cui all'articolo 32 della legge elettorale politica saranno nominati dalla Giunta provinciale amministrativa. "

Lucca. Invece di *consiglieri* io direi *commissari* perchè essi non sono più consiglieri.

Crispi, *ministro dell'interno*. Ebbene, si dica pure *commissari*.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Benedini.

Benedini. Desidero sapere se la Giunta provinciale amministrativa nominerà i consiglieri con le stesse norme assegnate ai consigli provinciali cioè col sistema della minoranza.

Voci. Ma come si può fare?

Crispi, *ministro dell'interno.* Con questo articolo si sostituisce la Commissione provinciale amministrativa al Consiglio provinciale; nient'altro.

Presidente. Dunque do lettura alla Camera dell'articolo secondo con la modificazione proposta dall'onorevole ministro:

" La Commissione straordinaria ed il commissario straordinario eletti in virtù dell'articolo 269 del testo unico suddetto, provvederanno, con nomine da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che, pel fatto dello scioglimento dei Consigli, sieno decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richieda la qualità di consigliere.

" I tre commissarii di cui all'articolo 32 della legge elettorale politica saranno nominati dalla Giunta provinciale amministrativa.

" Le persone così nominate dureranno in carica fino a che non vengano regolarmente sostituite dai rispettivi Consigli. "

Lo pongo a partito.

(*È approvato*).

Ora viene l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo con un emendamento della Commissione accettato dal Governo stesso.

L'articolo aggiuntivo è in questi termini:

" Limitatamente per le liste dell'anno corrente l'esame degli appelli, dei quali è parola negli articoli 34 e 35 della legge elettorale politica, è prorogato a tutto il 31 luglio prossimo venturo.

" La pubblicazione delle liste nel rispettivo comune, sarà fatta non più tardi del 15 agosto e vi rimarrà affissa fino al 31 del mese istesso. "

L'emendamento della Commissione, accettato dal Governo è il seguente:

Dopo le parole: " Limitatamente per le liste dell'anno corrente " si aggiungano le altre: " e per quelle provincie, in cui i Consigli provinciali sono stati sciolti ecc. "

Il resto rimane come sta l'articolo.

Trompeo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Trompeo.

Trompeo. Quest'articolo aggiuntivo mi porge l'occasione di rivolgere una preghiera all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. Se fosse possibile, desidererei che egli avesse la bontà di dire quando creda che possano aver luogo le elezioni generali amministrative, poichè ora regna nel paese un'assoluta incertezza a questo riguardo, incertezza resa ancora maggiore dalle notizie contradittorie che i giornali dànno in proposito. Credo che i miei colleghi al pari di me riceveranno continuamente domande per informazioni intorno a questo argomento. Epperò se l'onorevole presidente del Consiglio si compiacesse di dire approssimativamente, se nel settembre, o nell'ottobre o nel novembre avranno luogo queste elezioni generali amministrative, sono certo che farebbe cosa grata a tutti, e segnatamente a coloro che s'interessano del regolare andamento dell'amministrazione comunale e provinciale.

Penserini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Penserini. Associandomi alla preghiera dell'onorevole Trompeo, ne aggiungerei un'altra all'onorevole presidente del Consiglio, ed è che volesse disporre che le elezioni generali amministrative abbiano luogo nel novembre, quando, cioè, sono finite le villeggiature, perchè il maggior numero possibile di elettori possa concorrere alle urne.

Una voce. Sarebbe opportunissimo!

Crispi, *ministro dell'interno.* Sono pervenuti parecchi reclami al Ministero dell'interno riguardo alle elezioni amministrative, che dovranno farsi quest'anno. Il mese di settembre è parso generalmente troppo vicino, e si ritiene che non tutti gli elettori potrebbero in quel mese prender parte alle elezioni.

Il Ministero non è quindi alieno dal proporre a Sua Maestà un decreto reale per rimandare a più tardi le elezioni medesime; ma, rimandandosi le elezioni a più tardi, sorge la questione dei bilanci; di guisa che nelle nuove disposizioni transitorie che saremo obbligati a fare, bisognerà anche disciplinare questa parte della pubblica amministrazione, cioè a dire bisognerà determinare il modo come si dovrà procedere pei bilanci dell'anno venturo.

Io prendo, quindi, impegno di proporre a Sua Maestà, al più presto possibile, un decreto per provvedere all'una e all'altra materia.

Penserini. Sono pienamente sodisfatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

Marcora. Mi mosse a chieder di parlare il desiderio di ottenere dall'onorevole ministro una giu-

stificazione dell'articolo in esame più chiara di quella che può apparire dai suoi termini.

E parlo da un punto di vista esclusivamente obbiettivo, e legale, perchè non posso neppure immaginare, per l'antica conoscenza che ho dell'onorevole Crispi, che motivi d'indole particolare di qualsiasi specie abbiano determinato la sua proposta.

Ciò premesso, osservo anzitutto che, data la disposizione dell'articolo 2, testè votato, non saprei trovar ragione per cui, anche là dove siasi verificato lo scioglimento del Consiglio provinciale, vi sia d'uopo della proroga per la revisione e decretazione definitiva delle liste politiche.

Penserini. Perchè siamo al 30 giugno.

Marcora. Scusi, parlo con l'onorevole ministro.

Penserini. Grazie, onorevole Marcora.

Marcora. In linea generale poi osservo che i termini, e tutte le disposizioni di procedura, massime in materia di leggi politiche, sono la maggiore tutela del diritto dei cittadini; e che pertanto non deve esser permesso al Governo di alterarle, sia pure per cause speciali, senza le più grandi riserve atte ad impedire che si costituiscano precedenti pericolosi.

Ed io mi dolgo appunto che l'onorevole Crispi sia stato anche dalla necessità costretto a proporre una disposizione, che nella sua portata generica, non può essere bene accolta da coloro i quali non amano che le leggi organiche politiche soggiacciano, per motivi anche transitori, a facili mutamenti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Penserini.

Penserini. Debbo spiegare l'interruzione che avevo fatta.

L'onorevole Marcora mi ha giustamente risposto, perchè un'interruzione è sempre indebita; ma gli faccio considerare che, secondo la legge elettorale politica, il decreto della Commissione di appello deve essere pubblicato il 30 giugno d'ogni anno. Ora siamo oggi precisamente al 30 giugno, e poichè per la condizione delle cose non ha potuto aver luogo la nomina della Giunta elettorale di appello, è evidente che, se non si prorogasse per quest'anno il termine, riuscirebbe impossibile la regolare compilazione delle liste.

Quindi mi pare che il calendario stesso giustifichi pienamente questo articolo aggiuntivo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Crispi, *ministro dell'interno.* Aggiungerò un'altra considerazione a quelle esposte dall'onorevole Penserini, ed è che, se non provvederemo per le provincie nelle quali non potè essere nominata la Commissione d'appello, mancherebbe in secondo grado l'esame delle liste, e porteremmo un grave pregiudizio a parecchi cittadini.

Se noi lasciamo passare quest'anno senza ammettere le iscrizioni dei nuovi elettori, quelli che avrebbero il diritto di essere inscritti, lo perderebbero per due anni, perchè le elezioni politiche si fanno sempre sulla lista dell'anno antecedente.

Ora, vede l'onorevole Marcora che la nostra proposta non fa che garantire il diritto degli elettori.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

Marcora. Nella stessa guisa che mi dolsi apertamente dell'interruzione dell'onorevole Penserini, così apertamente dichiaro che io non aveva ben compreso la portata dell'interruzione stessa, e che, dopo le spiegazioni datemi, debbo convenire con lui che la prima delle mie osservazioni non ha ragion d'essere di fronte al calendario.

È vero: siamo al 30 giugno, epperò la disposizione dell'articolo 2, come ben dissero l'onorevole Penserini e l'onorevole ministro, se giova pel futuro, non giova per l'anno in corso.

Tuttavia non perde per ciò di valore l'altra mia osservazione. Ma siccome l'onorevole ministro ha ripetutamente insistito nel rilevare la portata affatto eccezionale e limitata all'anno corrente della disposizione, io lo ringrazio delle sue dichiarazioni, perchè credo serviranno di norma anche a tutti i possibili ministri futuri. (*Interruzione*). Sì, perchè in materia politica ed elettorale, ciò che importa è d'impedire che una misura eccezionale possa servire d'esempio o di pretesto a successivi provvedimenti dell'istessa indole.

Presidente. Rileggo l'articolo aggiuntivo:

" Limitatamente per le liste dell'anno corrente e per quelle provincie in cui i Consigli provinciali sono stati sciolti, l'esame degli appelli, dei quali è parola negli articoli 34 e 35 della legge elettorale politica, è prorogato a tutto il 31 luglio prossimo venturo.

" La pubblicazione delle liste nel rispettivo comune, sarà fatta non più tardi del 15 agosto e vi rimarrà affissa fino al 31 del mese istesso. "

Crispi, *ministro dell'interno.* Siccome domani è il primo di luglio, proporrei che si dicesse: il *31 luglio 1889.*

Voci. Va bene, va bene.

Presidente. Pongo a partito l'articolo con questa modificazione di forma.

(*È approvato*).

Procederemo domani, in principio di seduta, alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge per applicare agli agenti diplomatici e consolari le leggi 11 ottobre 1863 e 14 luglio 1887.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per applicazione agli agenti diplomatici e consolari delle leggi 11 ottobre 1863 n. 1500 e 14 luglio 1887 n. 4701.

Si dia lettura del disegno di legge.

Quartieri, *segretario, legge:* (Vedi *Stampato* numero 98-A).

La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

L'onorevole Papadopoli ha facoltà di parlare.

Papadopoli. Questa legge ha il pregio di essere molto chiara; ma mi permetta l'onorevole ministro che io gli faccia una osservazione.

Nella brevissima relazione che precede il disegno di legge, l'onorevole ministro dice la ragione per la quale propone di applicare agli agenti diplomatici e consolari le norme che già sono applicate ai prefetti del Regno, se non che nel secondo articolo, in cui si dice che queste norme sono applicate agli inviati straordinari, ministri plenipotenziari, consiglieri di legazione, consoli generali....

Crispi, *ministro degli affari esteri*. Badi che io ho accettato l'articolo della Commissione.

Papadopoli. Scusi, io trovo che l'articolo è identico.

Crispi, *ministro degli affari esteri*. Ma no, è modificato. Mi dispiace che il preopinante non abbia presente il testo della Commissione, la quale ha modificato l'articolo in questi termini:

" La legge dell'11 ottobre 1863 n 1500, con le modificazioni e per gli effetti, di cui nei seguenti articoli, è estesa agli agenti diplomatici e consolari. "

Papadopoli. Allora io mi limito a domandare all'onorevole ministro, che abbia la bontà di dirmi con quali criteri egli intenda di applicare la legge che già è in vigore per i prefetti, ai funzionari dell'amministrazione degli affari esteri e come intenda salvaguardare i loro diritti.

L'onorevole ministro sa benissimo che, per gli impiegati della carriera estera, il regolamento richiede esami molto seri...

Crispi, *ministro degli affari esteri*. Non è questa la questione.

Papadopoli ...tanto seri, che molte materie sopra le quali gli aspiranti sono interrogati non sono insegnate negli Istituti superiori dello Stato.

Per esempio, un aspirante alla carriera diplomatica o consolare conoscerà il diritto civile ed il diritto penale; ma l'esaminante coscienzioso dovrà rivolgergli interrogazioni che si riferiscano all'applicazione di quel diritto alle materie diplomatiche e consolari.

Ed io credo che, tranne forse l'Istituto di Firenze, che, come tutti sanno, è un Istituto privato, pareggiato ai governativi, nelle scuole governative non ci sia un insegnamento proprio, delle materie attinenti al servizio diplomatico e consolare. Adesso, forse, in parte, pel servizio consolare, si è provveduto con gli Istituti superiori di commercio di Genova e di Venezia; ove certe materie s'insegnano in una maniera più consentanea all'uso che ne deve fare chi segue quelle carriere, ma è sicuro che, secondo i criteri con cui questa legge viene applicata, saranno diverse le conseguenze per la carriera del Ministero degli esteri.

Finchè questa legge fosse applicata agli alti posti della carriera, credo che tutti noi non potremmo essere che d'un medesimo avviso.

Bisogna infatti lasciare una certa libertà al ministro degli esteri; non si può togliergli certamente la libertà di scegliere fuori dell'amministrazione personalità indicate dai loro precedenti, dotate dalla natura di altissimo ingegno e di certe qualità speciali. Credo che non è da oggi, ma da molto tempo che in Italia si applica questo sistema; e se ci furono delle lagnanze fra gli impiegati all'estero per l'uso che di questa facoltà abbia fatto il Governo non credo che fossero giustificate, nè che quelli che si sono lagnati abbiano mai osato lagnarsi ad alta voce perchè sapevano di essere dalla parte del torto.

Però con l'articolo secondo la facoltà si estenderebbe fino ai consiglieri ed ai consoli generali, ed anche ai consoli, ciò che vuol dire a quattro classi di funzionarii, perchè tutti sanno che vi sono consoli generali di prima e seconda classe e consoli di prima e seconda classe.

Questa disposizione potrebbe quindi convertirsi in una ostruzione della carriera; ed i giovani, vedendo che non possono aspirare, o almeno che c'è grosso pericolo che non possano ar-

rivare, a posti i quali sodisfino piuttosto il loro naturale amor proprio che non la loro tasca (perchè finanziariamente, tranne pochi posti nella carriera diplomatica e pochissimi nella classe dei consoli generali, si può dire che gli stipendi e tutte quante quelle somme che vengono ad arrotondare lo stipendio non sono tali da invogliare persone di una certa classe sociale ad intraprendere quelle carriere per trarne profitto finanziario) potrebbero essere distolti dall'entrare nelle carriere stesse.

Applicata poi immediatamente simile facoltà, mi pare che essa possa mutare i rapporti contratti con patti bilaterali a danno di una parte sola. Quando questi giovani fecero gli esami ed entrarono nella carriera, della quale da parecchi anni sopportano soltanto i pesi senza averne nessun vantaggio, credevano di pervenire ai gradi elevati; mentre oggi si taglia loro la strada. Perciò io pregheri la cortesia dell'onorevole ministro di volerci dire con quali criteri egli intenda di applicare la legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

Crispi, *ministro degli affari esteri.* Quando fu fatta la legge dell'11 ottobre 1863 si stabilì all'articolo 19, che la legge medesima non sarebbe stata applicabile agli agenti diplomatici e consolari, promettendosi pei medesimi disposizioni particolari; ma sono 26 anni che quella promessa non è stata adempiuta, e però l'aspettativa e la disponibilità per gli agenti diplomatici e consolari, sono rimaste senza una norma sicura.

Per la legge comune un impiegato, per ragioni di salute o per ragioni di famiglia, può esser messo in aspettativa, e per soppressione di ufficio o per modificazioni d'organico può esser messo in disponibilità Nelle aspettative si deve lasciare il posto vuoto, affinchè quando cessa cotesto stato precario, possa l'impiegato ritrovare il posto che occupava prima.

A questa regola si fa eccezione, per i prefetti ed i direttori generali; e quest'eccezione è del tutto logica, imperocchè non si può lasciare una provincia senza il suo amministratore pel fatto che il prefetto è messo in aspettativa, come non possono i servizi pubblici essere interrotti quando il direttore generale sia posto anch'esso in aspettativa.

Per quanto si riferisce agli agenti diplomatici e consolari non vi è norma; si mettevano e si mettono in aspettativa, e non v'è alcun limite per la durata di essa. La Camera deve sapere, che vi furono agenti diplomatici e consolari in aspettativa da otto o dieci anni; essi non servivano lo Stato, e tuttavia non potevano essere messi a riposo, perchè non avrebbero avuto diritto a pensione nè ad indennità.

Dunque abbiamo cominciato per colmare questa lacuna. Abbiamo stabilito poi, che l'articolo 5 della legge sulle aspettative dell'11 ottobre 1863, che si riferisce ai prefetti ed ai direttori generali, sia applicabile anche agli agenti diplomatici e consolari. Un ministro, in avvenire, mettendo in aspettativa un agente diplomatico o consolare, non potrà lasciarne vacante il posto per parecchio tempo, come non si potrebbe lasciare senza prefetto una provincia.

Andiamo innanzi. L'altra disposizione concerne il collocamento a riposo, ed anche questa torna a vantaggio e non a danno agli agenti consolari e diplomatici.

Si domanda di applicare agli agenti diplomatici e consolari, la legge 14 luglio 1887 relativa ai prefetti, accordando anche ai primi per un tempo di servizio, più breve dell'ordinario, il conseguimento della pensione, o la liquidazione della indennità.

Ed è logico che questo beneficio, che si concede ai prefetti, i quali rimangono nel regno, si conceda anche agli agenti diplomatici e consolari. Costoro spessissimo sono costretti a vivere in luoghi lontani e in climi diversi da quello della loro madre patria; ed essi prestano al paese servizi molto delicati.

Questo è il significato della legge.

Questa legge però, me lo permetta l'onorevole Papadopoli, non sarà applicabile ai giovani che sono all'inizio della carriera; imperocchè a nessuno può venire in mente di collocare in disponibilità o in riposo coloro che cominciano appena a servire il Governo. Cadde in errore l'onorevole preopinante, quando parlò d'impiegati. Per gli impiegati c'è la legge generale, e la legge generale non è toccata.

La legge che discutiamo si limita unicamente agli agenti consolari e diplomatici. Dopo di ciò io spero che egli sarà sodisfatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Belmonte.

Di Belmonte. Io domandai di parlare per chiedere un semplicissimo schiarimento.

Posto che si colma una lacuna della legge nell'interesse dei nostri diplomatici, domando come si provveda per il tempo che gli attuali diplomatici hanno passato in disponibilità oltre l'anno.

Se mal non ricordo, secondo le deliberazioni del Consiglio di Stato, degli anni che i diploma-

tici hanno passato in disponibilità, non se ne calcola che una parte, benchè quei funzionarii abbiano fatto il rilascio per la pensione come per legge. Ora io domando semplicemente se si provveda con la presente legge anche a questo caso.

Crispi, *presidente del Consiglio.* Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Crispi, *presidente del Consiglio.* I diplomatici e gli agenti consolari i quali sono messi in aspettativa (e presentemente ne abbiano due) secondo la legge comune non ricevono stipendio...

Di Belmonte. A me risulta che pel passato qualcuno l'ha avuto e per parecchi anni; forse era una eccezione.

Crispi, *presidente del Consiglio.* Non l'hanno, si assicuri; figurano nel ruolo, ma non sono pagati; hanno soltanto un'indennità, quando siano in aspettativa per motivi di salute. Questa è una anomalia; intanto non possono esser messi a riposo, perchè nessuna legge lo autorizza.

Invece con questa legge essi possono essere messi a riposo anche dopo un servizio più breve di quello prescritto per tutti i funzionari dello Stato. Quindi l'anormalità non solo viene a cessare, ma si verrà a dare agli agenti diplomatici e consolari una posizione stabile, la quale è più utile e migliore dell'incerta nella quale presentemente si trovano.

Presidente. Se non si fanno altre osservazioni, passeremo alla discussione degli articoli.

Onorevole presidente del Consiglio, accetta la modificazione della Commissione all'articolo 1°.

Crispi, *presidente del Consiglio.* L'accetto.

Presidente. Ne do nuovamente lettura.

" Art. 1. La legge dell'11 ottobre 1863 n. 1500 con le modificazioni e per gli effetti, di cui nei seguenti articoli, è estesa agli agenti diplomatici e consolari. "

(*È approvato*).

" Art. 2. È applicabile agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, ai consiglieri di legazione, ai consoli generali e consoli l'eccezione stabilita nell'articolo 5 della suddetta legge pei direttori generali e pei prefetti. "

(*È approvato*).

" Art. 3. Oltre i casi previsti dalla suddetta legge e dalla legge del 14 aprile 1864, n. 1731, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli possono essere posti in aspettativa od a riposo per ragioni di servizio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

" L'aspettativa per ragioni di servizio non eccederà la durata di un anno. "

(*È approvato*).

" Art. 4. Sono applicabili agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, ai consiglieri di legazione, ai consoli generali e consoli gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 14 luglio 1887, n. 4711, (serie 3ª). "

(*È approvato*).

" Art. 5. Con regolamento da essere approvato per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto alla esecuzione della presente legge. "

Si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge domani in principio di seduta.

Approvazione del disegno di legge relativo ad una dichiarazione aggiuntiva alla convenzione antifillosserica di Berna.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Facoltà al Governo di rendere esecutiva in Italia una dichiarazione aggiuntiva alla Convenzione antifillosserica di Berna.

Si dia lettura del disegno di legge.

Quartieri, *segretario, legge:*

" *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato di rendere esecutiva la dichiarazione aggiuntiva fatta all'articolo terzo della Convenzione antifillosserica sottoscritta a Berna il 3 novembre 1881, dichiarazione firmata parimenti a Berna il 15 aprile 1889.

" È data pure facoltà al Governo del Re di rendere esecutivi gli ulteriori accordi internazionali, diretti a completare o a meglio chiarire le disposizioni della Convenzione anzidetta. "

Presidente. Si dia lettura del testo della dichiarazione, che fa parte integrante di questo disegno di legge.

Quartieri, *segretario, legge:*

Testo della dichiarazione aggiuntiva firmata a Berna il 15 aprile 1889.

" I sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, si sono accordati d'apportare l'aggiunta seguente, come terzo capoverso all'articolo terzo della Convenzione antifillosserica internazionale.

" Nelle contrattazioni fra gli Stati contraenti, l'attestato dell'autorità competente del paese di origine, previsto all'alinea 2ª, non sarà necessario allorchè si tratta di spedizioni di piante provenienti da uno stabilimento inscritto nell'elenco pubblicato in esecuzione dell'articolo 9, n. 6 della Convenzione.

" Peiroleri, De Bulow, Sciller, J. Jooris, Conte De Diesbach, H. Van Wickevort Crommelin, V. Von Ernst, Droz "

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge (*Pausa*). Se nessuno chiede di parlare, porrò a partito l'articolo unico di legge.

Chi lo approva sorga.

(*È approvato*).

Si procederà domani alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge per concedere la naturalità italiana ai fratelli Amman.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione della naturalità italiana ai signori conte Alberto ed Edoardo fratelli Amman.

Si dia lettura del disegno di legge:

Quartieri *segretario, legge:*

" *Articolo unico.* È concessa la naturalità italiana ai signori conte Alberto ed Edoardo fratelli Amman, nati a Monza e residenti a Milano. "

La discussione generale è aperta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Paroncilli.

Paroncilli. I signori conte Alberto e dottore Edoardo Amman sono benemeriti per l'industria e per la loro beneficenza.

Comproprietari degli opifici di filatura e tessitura stabiliti in Pordenone e Fiume, hanno dato anima a questa industria e pane a milleseicento operai, beneficandoli continuamente. Prego quindi la Camera che si compiaccia concedere la naturalità italiana ai signori conte Alberto e dottore Edoardo Amman i quali hanno verso l'Italia tanti titoli di benemerenza.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo unico di legge di cui fu già data lettura.

Chi lo approva si alzi.

(*È approvato*).

Si procederà domani o domani l'altro alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge per autorizzare la provincia di Bari ad eccedere il limite legale della sovraimposta.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Facoltà alla provincia di Bari di eccedere con la sovrimposta 1889 la media del triennio 1884 85-86.

Consente, onorevole ministro, che la discussione si apra sul testo della Commissione?

Crispi, *presidente del Consiglio.* Accetto l'articolo della Commissione.

Presidente. Ne do lettura:

" La provincia di Bari è autorizzata ad inscrivere nel bilancio 1889 per sovrimposta ai tributi diretti la somma di lire 1,396,278. 19 corrispondente a lire 0,367,724,252 per ogni lira d'imposta principale. "

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori inscritti, pongo a partito questo articolo unico di legge.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge relativo alla conservazione dei monumenti nella zona meridionale di Roma.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Tutela dei monumenti nella zona meridionale di Roma. Onorevole ministro, accetta il disegno di legge della Commissione?

Boselli, *ministro dell'istruzione pubblica.* Lo accetto.

Presidente. Se ne dia lettura.

Quartieri, *segretario, legge.* (Vedi *Stampato* n. 116-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (*Pausa*).

Se nessuno chiede di parlare, non essendovi oratori inscritti, passeremo alla discussione degli articoli.

" Art. 1. Il piano di sistemazione della zona monumentale di Roma, annesso alla presente legge, e compilato dalla Commissione nominata in virtù dell'articolo 5 della legge 14 luglio 1887, n. 4730, (serie 3ª), è sostituito per questa parte della città, al piano regolatore approvato con regio decreto 8 marzo 1883. "

(*È approvato*).

" Art. 2. Per le aree soggette ad espropriazione, indicate nell'unito elenco, varranno le disposizioni in vigore per la esecuzione del piano regolatore della città, compresa la facoltà di espropriazione estesa alle zone laterali quando contengano avanzi monumentali da conservarsi; fermo il disposto dagli articoli 4, 6 e 7 della legge 14 luglio 1887 predetta, e dal successivo articolo 8 per le indennità relative alle espropriazioni. Il termine stabilito dall'articolo 3 della legge 14 luglio 1887, n. 4730, sarà di anni dieci dalla promulgazione della legge stessa. "

(*È approvato*).

" Art. 3. Nelle aree della zona monumentale non soggette ad espropriazione, ogni nuovo fabbricato dovrà essere isolato, alto al più 18 metri, su di una superficie non maggiore di m. q. 1500, compresi i cortili interni, e fra un fabbricato e l'altro non dovrà esservi distanza minore di 40 metri. "

(*È approvato*).

" Art. 4. Rimangono in vigore le disposizioni della legge 14 luglio 1887 non derogate dalla presente legge. "

(*È approvato*).

Intorno alle petizioni che hanno tratto a questo disegno di legge, la Commissione ha riferito, mediante la tabella che è unita alla relazione.

Domani si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Spesa straordinaria occorrente a ricostituire parte della rendita depositata per cauzione della già impresa Carlo Loporto ed a pagare gl'interessi maturati sulla rendita stessa.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Spesa straordinaria occorrente a ricostituire parte della rendita depositata per cauzione della già impresa Carlo Loporto ed a pagare gl'interessi maturati sulla rendita stessa.

Si dia lettura del disegno di legge.

Quartieri, *segretario, legge*. (Vedi *Stampato* n. 104-A.)

Presidente. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo agli articoli.

" Art. 1. È autorizzata la spesa occorrente per l'esecuzione dei giudicati del Tribunale di commercio di Napoli del 18 dicembre 1885 e del 12 settembre 1887 a favore dei cointeressati nell'impresa di fornitura legname quercia alla regia marina, assunta da Carlo Loporto, con contratto del 25 febbraio 1862:

a) per l'acquisto dell'annua rendita di lire 11,280 in consolidato 5 per cento, col godimento dal 1° luglio 1889, per altrettanta rendita, che faceva parte della cauzione depositata dal Loporto a garanzia del contratto, stata irregolarmente svincolata a favore dello stesso Loporto;

b) lire 265,177.97 per importo delle rateazioni semestrali sulla detta rendita di lire 11,280, dal 1° luglio 1866 a tutto giugno 1887 e degli interessi del 6 per cento su parte di tali rateazioni, giusta la cennata sentenza del Tribunale di commercio del 12 settembre 1887;

c) lire 23,441.18 per importo di rateazioni semestrali sull'anzidetta rendita di lire 11,280 dal 1° luglio 1887 a tutto giugno 1889, e loro interessi scalari;

d) lire 23,723.84 per interessi del 6 per cento sulla somma di lire 234,889.52, a seconda della suindicata sentenza del Tribunale di commercio del 12 settembre 1887, dal 25 ottobre 1887, giorno in cui fu notificata tale sentenza, al 30 giugno 1889. "

(*È approvato*).

" Art. 2. La suddetta spesa sarà inscritta nella parte straordinaria del bilancio passivo della marina per l'esercizio 1888-89, sotto il titolo: *Restituzione cauzione dell'Impresa Loporto.*

La somma occorrente per tale spesa verrà prelevata sul fondo per le spese impreviste sotto deduzione di lire 140,000, alle quali vengono contrapposte corrispondenti economie sugli stanziamenti dei capitoli n. 22: *Servizio sanitario — Personale — Spese d'ufficio e pigioni*, lire 40,000, e numero 35: *Noli, trasporti e missioni*, lire 100,000, del bilancio del Ministero della marina per l'esercizio in corso, e di lire 36,514.22 che vengono compensate da corrispondente entrata per imposta di ricchezza mobile.

(*È approvato*).

Domani si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Ora l'ordine del giorno recherebbe la discussione del disegno di legge per costituzione di con-

sorzi fra più provincie per la costruzione, sistemazione e conservazione delle strade. Ma siccome vi è un oratore inscritto, e mancano il relatore ed il ministro dei lavori pubblici, così la discussione di questo disegno di legge è rimandata ad un' altra seduta.

La seduta termina alle 3,55.

Ordine del giorno della tornata di domani.

1. Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge: Modificazioni agli articoli 11 e 269 della legge comunale e provinciale; Applicazione agli agenti diplomatici e consolari delle leggi 11 ottobre 1863 n. 1500 e 14 luglio 1887 n. 4711, (serie 3ª); Facoltà al Governo di rendere esecutiva in Italia una dichiarazione aggiuntiva alla Convenzione antifillosserica di Berna.

2. Seguito della discussione sul disegno di legge: Revisione delle tasse sugli spiriti e conversione in legge del regio decreto 5 maggio 1889, n. 6052, (serie 3ª), che sopprime la concessione dello sgravio sulla tassa dello spirito a favore delle industrie delle vernici. (87-96).

Discussione dei disegni di legge:

3. Convalidazione del regio decreto 7 settembre 1887, n. 4920, riguardante l'applicazione della tassa sugli spiriti delle fabbriche di seconda categoria. (58)

4. Costituzione di consorzi fra più provincie per la costruzione, sistemazione e conservazione delle strade provinciali. (94)

5. Sul personale di pubblica sicurezza. (5)

6. Cessione dei regi teatri di Napoli a quel municipio. (17)

7. Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e miglioramento degli stipendi della magistratura. (95

8. Sul servizio telefonico. (10)

9. Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. (65)

10. Conversione in legge del decreto reale 24 gennaio 1886, n. 3637, (serie 3ª) costitutivo del Consiglio delle tariffe delle strade ferrate. (75)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1889 — Tip. della Camera dei Deputati.
(Stabilimenti del Fibreno)